



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

Ugo MONTELLA	Presidente
Paolo ONELLI	Consigliere
Enrico TEDESCHI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Primo Referendario (relatore)
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario
Federica LELLI	Referendario

DELIBERAZIONE

ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 5 giugno 2003

COMUNE DI BOLOGNANO (PE)

VISTI gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, e 119 della Costituzione;

VISTO il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante *"Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti"*;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *"Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti"*;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

VISTO, in particolare, l'articolo 7, comma 8, della richiamata legge;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 27 aprile 2004, n. 4, recante *"Indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo"*;

VISTA la deliberazione della medesima Sezione n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 4 giugno 2009, recante *"Modificazioni ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo"*;

VISTE le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 8/CONTR/2010 e n. 54/CONTR/2010;
VISTA la deliberazione del 30 gennaio 2025, n. 7/2025/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il *"Programma di controllo per l'anno 2025"*;

VISTA la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 16 settembre 2024, n. 10;

VISTA la nota del Comune di Bolognano (PE), prot. n. 4831 del 17 dicembre 2025, con la quale è stata inoltrata richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, legge n. 131 del 5 giugno 2003;

VISTA l'ordinanza n. 4 del 23 gennaio 2026, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il relatore, Primo Referendario dott. Bruno Lomazzi;

FATTO

Con nota acquisita al protocollo della Sezione in data 17 dicembre 2025 al n. 4831, il Sindaco del Comune di Bolognano (PE), per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 ha formulato richiesta di parere in merito alla *"possibilità di procedere al rimborso delle spese non preventivamente impegnate in un Comune in dissesto finanziario sostenute da ex amministratori, condannati alla refusione delle spese di lite in proprio e in qualità di Sindaco, per fatti connessi all'esercizio del mandato, tenuto conto dell'art. 86, comma 5, TUEL e dell'orientamento costante della giurisprudenza contabile che limita il rimborso ai soli casi di assoluzione piena e di esclusione della responsabilità personale. Si chiede di conoscere se la condanna al pagamento delle spese alla controparte convenuta, anticipata da un ex amministratore, possa essere riconosciuta a rimborso nei confronti di quest'ultimo."*

Nella nota vengono richiamati a supporto della richiesta i riferimenti normativi di seguito specificati:

- Art. 28 Cost.;
- Art. 86 comma 5, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 1994, n. 20.

IN DIRITTO

- Presupposti di ammissibilità soggettiva ed oggettiva della richiesta di parere

1. Preliminarmente all'esame di merito della richiesta di parere trasmessa ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in coerenza con l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, le Sezioni regionali di controllo sono tenute a verificare che l'istanza presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'amministrazione e dell'organo richiedente, sia sotto il

profilo oggettivo, con riferimento all'attinenza del quesito posto alla materia della contabilità pubblica ed alla sua generalità ed astrattezza.

1.1 Ammissibilità soggettiva

In generale l'ammissibilità soggettiva è subordinata alla provenienza della richiesta da uno degli enti individuati dal citato articolo 7, comma 8, della legge 5 maggio 2003, n. 131, nonché alla presentazione della stessa da parte dell'Organo rappresentativo dell'ente; nel caso di specie, la richiesta di parere, trasmessa per il tramite del CAL, può dichiararsi ammissibile, in quanto formulata dal Sindaco del Comune di Bolognano, quale organo istituzionalmente legittimato, nonché dotato del potere di rappresentanza dell'Ente, ai sensi dell'art. 50 del TUEL.

1.2 Ammissibilità oggettiva

In relazione al profilo oggettivo, giova sottolineare come la richiesta di parere debba riferirsi a questioni interpretative riconducibili all'ambito della *"contabilità pubblica"*, come progressivamente delineato e precisato, in chiave nomofilattica, sia dalla Sezione delle Autonomie (con deliberazione n. 5/AUT/2006 e, più di recente, con deliberazione n. 17/SEZAUT/2020/QMIG) che dalle Sezioni riunite della Corte dei conti (cfr. delibera n. 54/CONTR/2010).

Al contempo, non si può trascurare, come da costante giurisprudenza contabile, la necessaria sussistenza del carattere della generalità ed astrattezza del quesito oggetto dell'istanza (delibera 17/SEZAUT/2020/QMIG), nonché l'assenza di interferenze con altre funzioni intestate alla stessa Corte dei conti, ad altri organi giurisdizionali o a soggetti pubblici investiti dalla legge di funzioni di controllo o consulenza in determinate materie (Cfr. Sez. Riunite per la Reg. sic., par. n. 6/2011, Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 3/SEZAUT/2014/QMIG e n. 24/SEZAUT/2019/QMIG).

Ciò posto, la richiesta di parere in esame, seppur formulata in termini generali e astratti, pertiene una materia, ossia la rimborsabilità delle spese legali degli amministratori, da ritenersi estranea al concetto di contabilità pubblica per consolidato orientamento della giurisprudenza contabile.

In particolare, la Sezione delle Autonomie, fin dalla deliberazione n. 5/AUT/2006, ha ritenuto la questione della rimborsabilità agli amministratori delle spese legali *"totalmente estranea alla nozione di contabilità pubblica cui si riferisce l'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003"*.

Successivamente la stessa Sezione delle Autonomie, con delibera di orientamento n. 3/2014/QMIG, ha chiarito che si tratta di una materia *"i cui profili contabili, se non marginali, non sono comunque preminenti rispetto ad altre problematiche di ordine giuridico che più propriamente"*

devono essere risolte in diversa sede”, ed in relazione alle quali non è dato rinvenire “quei caratteri di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore”. È appena il caso di notare che (...) “l’ausilio consultivo, per quanto possibile, deve essere reso senza costituire un’interferenza con le funzioni requirenti e giurisdizionali e ponendo attenzione ad evitare che, di fatto, si traduca in un’intrusione nei processi decisionali degli enti territoriali” (cfr. Sez. controllo Liguria delib. n. 38/2020/PAR; Sez. controllo Abruzzo delib. n. 302/2021/PAR e n. 223/2022/PAR).

Più di recente, tale vincolante orientamento è stato ulteriormente richiamato dalla Sezione Autonomie con la pronuncia n. 17/SEZAUT/2021/QMIG, nella quale è stata, peraltro, offerta la corretta interpretazione contabile del concetto di invarianza finanziaria di cui all’art. 86 comma 5 del TUEL, quale unico argomento oggetto di trattazione nel merito in materia da parte delle Sezioni regionali (cfr. Sez. controllo Campania n. 102/2019/PAR, Sez. controllo Lombardia n. 62/2022/PAR e Sez. controllo Basilicata n. 68/2023/PAR).

Inoltre, questa Sezione, conformemente ai citati indirizzi giurisprudenziali, si era già espressa in passato nel senso dell’inammissibilità di richieste di pareri in ordine alla rimborsabilità delle spese legali sostenute dagli enti locali in favore di dipendenti ed amministratori, valutando la questione avulsa dalla “*materia di contabilità pubblica*” di cui al richiamato art. 7, comma 8 (cfr. ex multis del. n. 59/2016/PAR, del. n. 126/2017/PAR, del. n. 116/2019/PAR, del. n. 302/2021/PAR, del. n. 223/2022/PAR).

P.Q.M.

la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo – dichiara inammissibile sotto il profilo oggettivo la richiesta di parere nei termini di cui in motivazione.

DISPONE

che copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria, sia trasmessa al Sindaco del Comune di Bolognano (PE), nonché al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali. Così deliberato in L’Aquila, nella Camera di consiglio del 29 gennaio 2026.

Estensore

Bruno LOMAZZI



Il Presidente

Ugo MONTELLA



Depositata in Segreteria il

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA



LORELLA
GIAMMARIA
02.02.2026
14:28:42
GMT+01:00